

COMUNICATO N. 68/DIV – 31 OTTOBRE 2023

68/187

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 28, 29 e 30 OTTOBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 28, 29 e 30 Ottobre 2023

11^ Giornata andata

GIRONE A

ALBINOLEFFE	ARZIGNANO V.	1-0
GIANA ERMINIO	PRO SESTO	1-1
L.R. VICENZA	PADOVA	1-1
PERGOLETTESE	LEGNAGO SALUS	3-2
PRO VERCELLI	PRO PATRIA	2-1
RENATE	NOVARA	2-2
TRIESTINA	FIorenZUOLA	2-1
VIRTUS VERONA	MANTOVA	0-2

GIRONE B

AREZZO	GUBBIO	1-0
CESENA	CARRARESE	2-1
FERMANA	ANCONA	1-1
JUVENTUS NEXT GEN	OLBIA	3-1
LUCCHESE	PONTEREDA	1-2
PERUGIA	VIRTUS ENTELLA	2-1
PESCARA	RECANATESE	2-3
SESTRI LEVANTE	RIMINI	(*)
TORRES	SPAL	1-1
VIS PESARO	PINETO	1-1

(*)Rinv. a data da destinarsi

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	CASERTANA	2-4
BENEVENTO	POTENZA	1-0
JUVE STABIA	LATINA	1-0
PICERNO	FOGGIA	2-0
SORRENTO	MONTEROSI TUSCIA	0-2
TURRIS	GIUGLIANO	0-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 30 e 31 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 28, 29 e 30 OTTOBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società AUDACE CERIGNOLA, CESENA, JUVE STABIA, FOGGIA, LATINA, PERUGIA, PESCARA, LUCCHESI, L.R. VICENZA, TRIESTINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA PERGOLETTESE – LEGNAGO SALUS DEL 28 OTTOBRE 2023

Il Giudice Sportivo,

lette le relazioni dei componenti della Procura Federale (e relativo supplemento), del Commissario di Campo – Delegato di Lega e del referto Arbitrale, osserva quanto segue.

Nelle richiamate relazioni e supplemento si riferisce, tra l'altro, che, ai minuti 9° e 19° circa del secondo tempo, i sostenitori della Società Pergolettese, presenti nel Settore Curva Sud, rivolgevano cori espressione di discriminazione razziale, intonando il verso buu, verso i calciatori di colore del Legnago Salus e che tali cori venivano ripetuti più volte.

I predetti sostenitori erano presenti in circa 200 e si rendevano responsabili, nel 90% dei cori sopra riportati.

I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati tra le due panchine, nonché dal Commissario di Campo - Delegato di Lega e dall'Arbitro.

L'Arbitro nel referto riferisce di aver interrotto la gara al 9° minuto del secondo tempo richiamando i due capitani delle squadre poiché aveva avvertito ululati razzisti all'indirizzo di un calciatore della Società Legnago Salus; al 19° minuto del secondo tempo, a gioco fermo dopo la segnatura di una rete, riferisce di aver sentito ulteriori ululati razzisti e di aver riferito al Collaboratore della Procura Federale e al Commissario di Campo che se il pubblico avesse continuato a rivolgere tali espressioni avrebbe sospeso l'incontro. Successivamente venivano effettuati annunci antirazzisti dallo speaker.

Nella relazione della Procura Federale si riferisce, altresì, che, al minuto 70° e 81° della gara, i sostenitori della Società Pergolettese, presenti nel Settore Distinti, rivolgevano cori insultanti, espressione di discriminazione razziale, verso un calciatore di colore del Legnago.

I predetti sostenitori erano presenti in circa 35 e si rendevano responsabili, nel 90% dei cori sopra riportati.

I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati tra le due panchine.

Ad avviso di questo Giudice, la dimensione dei cori si deve valutare rilevante e, quindi, integrata, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nei due Settori dell'impianto sopra richiamati e della percentuale del 90% di coloro che erano presenti nel Settore Curva Sud e nel Settore Distinti e che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame.

Del pari, si deve ritenere integrata la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata.

Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, comma 4, C.G.S.

Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, CGS.

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Società PERGOLETTESE con l'obbligo di disputare una gara casalinga con i Settori denominati Curva Sud e Distinti, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori. Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

SOCIETA'

AMMENDA € 3.500,00

ALESSANDRIA per avere un suo sostenitore, posizionato all'interno del Settore destinato ai tifosi ospiti, al 7° minuto del secondo tempo attinto con due sputi un Calciatore della Squadra avversaria e, al contempo, proferito un epiteto razzista nei confronti dello stesso, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorrono i requisiti della dimensione e della percezione, necessari per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28 comma 4, C.G.S. e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

AMMENDA € 3.000,00

PRO PATRIA per avere un suo sostenitore, posizionato all'interno del Settore destinato ai tifosi ospiti, al termine della gara proferito ululati ed epiteti razzisti, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti di un calciatore della Società avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorrono i requisiti della dimensione e della percezione, necessari per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28 comma 4, C.G.S. e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

L.R. VICENZA per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 1° e 29° minuto della gara, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 32° e 74° minuto della gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 29° minuto della gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido all'indirizzo del portiere della squadra avversaria, senza colpirlo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in

applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PADOVA per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, al 1° minuto della gara, due petardi di elevata potenza sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 1°, 66° e 83° minuto della gara, cinque fumogeni nel recinto di gioco, due dei quali provocavano il danneggiamento dei cavi del pannello Led pubblicitario;
3. lanciato cinque bicchieri di plastica contenenti liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze.
4. danneggiato, facendole cadere a terra, le casse audio posizionate in prossimità della recinzione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 600,00

MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, al 13° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. nell'aver danneggiato una canalina collocata sulla rete di recinzione contenente i cavi dell'impianto di diffusione sonora.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 400,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 31° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

CESENA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mare intonato:

1. al 10° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari ripetuti per tre volte;
2. al 92° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che,

direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuti per sei volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r c.c.).

AMMENDA € 200,00

CASERTANA per avere propri sostenitori danneggiato tre pannelli batti-tacco nel Settore Ospiti a loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

POTENZA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di 5 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale).

AMMENDA € 100,00

FOGGIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell'aver imbrattato la parete dei bagni con scritte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Furlan, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 15° e 73° minuto della gara.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 NOVEMBRE 2023

PERACCHI IVANO

(ALBINOLEFFE)

per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro gesticolando e pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa, per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all'arbitro ricoperta dal PERACCHI (r. Assistente Arbitrale n. 1).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 NOVEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA

CACACE DAVIDE

(SORRENTO)

1. per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina uscendo dall'area tecnica per protestare nei confronti di una sua decisione;

2. alla notifica del provvedimento di espulsione, pronunciava all'indirizzo dell'Arbitro una frase offensiva. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 NOVEMBRE 2023

PRIMICILE ROSARIO

(TURRIS)

per avere, al termine della gara, nella zona antistante allo spogliatoio, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, avvicinava l'Arbitro e pronunciava al loro indirizzo frasi irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

DONATI MASSIMO

(LEGNAGO SALUS)

BANCHIERI SIMONE

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

TOSCANO DOMENICO

(CESENA)

BALDINI FRANCESCO

(PERUGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LERDA FRANCO

(POTENZA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI SANTO DANIELE

(MONTEROSI TUSCIA)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto si alzava dalla panchina e attraversava il terreno di gioco per esultare alla rete realizzata dalla propria squadra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

(TORRES)

SCOTTO LUIGI

per avere, al 15° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata al volto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHIERICO LUCA

(GUBBIO)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto con il pallone in gioco, pronunciava al suo indirizzo una frase offensiva ripetuta per tre volte.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta, di particolare ingiuriosità.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NOCE MARIO

(LEGNAGO SALUS)

per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SINI SIMONE

(MONTEROSI TUSCIA)

per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CORTI NICCOLO'

(NOVARA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina gesticolando e pronunciando una frase irrispettosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

HRAIECH SABER

(CESENA)

PORTANOVA DENIS

(GUBBIO)

DESSENA DANIELE

(OLBIA)

TONTI ALESSANDRO

(PINETO)

RAO EMANUELE

(SPAL)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 500,00

ESEMPIO STEFANO

(TURRIS)

per avere fatto accesso negli spogliatoi nonostante fosse squalificato, in violazione dell'art. 21, comma 9, C.G.S.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SBRAGA ANDREA

(POTENZA)

PARODI LUCA

(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SOPRANO MARCO

(CASERTANA)

PADELLA EMANUELE

(FERMANA)

SPEDALIERI JONATHAN ANDREA

(FERMANA)

STRONATI RICCARDO

(FIORENZUOLA)

MIGNANELLI DANIELE

(JUVE STABIA)

PISCOPO KEVIN

(JUVE STABIA)

GOLEMIC VLADIMIR

(L.R. VICENZA)

DI LIVIO LORENZO

(LATINA)

RICCARDI ALESSIO

(LATINA)

GIANI ELIA

(LEGNAGO SALUS)

VANO MICHELE

(MONTEROSI TUSCIA)

BAGATTI NICCOLO'

(NOVARA)

FUSI PIETRO

(PADOVA)

PIERNO ROBERTO

(PESCARA)

CATANESE GIOVANNI

(PONTEDERA)

MAPELLI FRANCESCO

(PRO SESTO)

BONAVOLONTA' ANGELO

(SORRENTO)

GIORICO DANIELE

(TORRES)

MASTINU GIUSEPPE

(TORRES)

VALLOCCHIA ANDREA

(TRIESTINA)

DANTI DOMENICO

(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ILLANES MINUCCI JULIAN

(CARRARESE)

SANTORO SALVATORE

(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MINOTTI GABRIELE

(GIANA ERMINIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

DOUMBIA ISSA

(ALBINOLEFFE)

MARCHETTI STEFANO	(ALBINOLEFFE)
CLEMENTE GIANLUCA	(ANCONA)
ANASTASIO ARMANDO	(CASERTANA)
DE ROSE FRANCESCO	(CESENA)
DE SENA CARMINE	(GIUGLIANO)
DI DIO FLAVIO	(GIUGLIANO)
MORELLI GABRIELE	(GUBBIO)
HASA LUIS	(JUVENTUS NEXT GEN)
CAVION MICHELE	(L.R. VICENZA)
LAZZA GIULIANO	(L.R. VICENZA)
CORTINOVIS FABIO	(LATINA)
SUAGHER EMANUELE	(MANTOVA)
PALAZZINO FILIPPO	(MONTEROSI TUSCIA)
ROSSETTI SIMONE	(NOVARA)
BELLODI GABRIELE	(OLBIA)
ESPOSITO EMMANUELE	(PICERNO)
BENEDETTI GIACOMO	(PONTEDERA)
ESPECHE MARCOS ANDRES	(PONTEDERA)
IGNACCHITI LORENZO	(PONTEDERA)
STANCAMPIANO GIUSEPPE	(PONTEDERA)
PALAZZI ANDREA	(PRO SESTO)
DE FRANCESCO ALBERTO	(SORRENTO)
PULETTI FILIPPO	(SPAL)
D'AURIA GIANLUCA	(TURRIS)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)
DI PAOLA MANUEL	(VIS PESARO)
FORESTA ANGELO	(VIS PESARO)
VALDIFIORI MIRKO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BIANCHI SEBASTIANO	(AREZZO)
COCCIA LORENZO	(AREZZO)
GADDINI MATTIA	(AREZZO)
ZANON MANUEL	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
PANICO GIUSEPPE ANTONI	(CARRARESE)
CALAPAI LUCA	(CASERTANA)
CIOFI ANDREA	(CESENA)
GARATTONI ALESSANDRO	(FOGGIA)
MARINO ANDREA	(FOGGIA)
SALINES EMMANUELE	(FOGGIA)
SALIFOU DIKENI-RAFID	(JUVENTUS NEXT GEN)
CONFENTE ALESSANDRO	(L.R. VICENZA)
FELLA GIUSEPPE	(LATINA)
VIERO FEDERICO	(LEGNAGO SALUS)
TIRITIELLO ANDREA	(LUCCHESI)
BURRAI SALVATORE	(MANTOVA)
CAVALLI TOMMASO	(MANTOVA)
CELESIA CHRISTIAN	(MANTOVA)
FANTACCI TOMMASO	(MONTEROSI TUSCIA)

GIORDANI PIETRO	(MONTEROSI TUSCIA)
BERTONCINI DAVIDE	(NOVARA)
DESJARDINS AXEL	(NOVARA)
LA ROSA LUCA UMBERTO	(OLBIA)
CRESCENZI LUCA	(PADOVA)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
JAOUHARI ZAID	(PERGOLETTESE)
SQUIZZATO NICCOLO'	(PESCARA)
GARCIA RODRIGUEZ RUBEN	(PICERNO)
BAGGI FEDERICO	(PINETO)
FIETTA GIOVANNI	(PRO PATRIA)
LOMBARDONI MANUEL	(PRO PATRIA)
MARANO FRANCESCO	(PRO PATRIA)
BASILI DAMIANO	(PRO SESTO)
SALA ALESSANDRO	(PRO SESTO)
PARODI GIULIO	(PRO VERCELLI)
PRISCO ANTONIO	(RECANATESE)
QUACQUARELLI GABRIELE	(RECANATESE)
FUSCO FRANCESCO	(SORRENTO)
PETITO FRANCESCO PIO	(SORRENTO)
BERTINI MARCO	(SPAL)
TASCONE SIMONE	(VIRTUS ENTELLA)
RUGGERO MARCO	(VIRTUS VERONA)
POLVERINO EMANUELE	(VIS PESARO)
TONUCCI DENIS	(VIS PESARO)
ZOIA RICCARDO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

AGYEMANG GIUSEPPE	(ANCONA)
PELLIZZARI STEFANO	(ANCONA)
KOZAK LIBOR	(AREZZO)
RISALITI GIACOMO	(AREZZO)
LUNGHI ALBERTO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
PIANA LUCA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
COCCIA GIUSEPPE	(AUDACE CERIGNOLA)
GRASSINI DAVIDE	(CARRARESE)
CADILI ANDREA	(CASERTANA)
BERTI TOMMASO	(CESENA)
PISSERI MATTEO	(CESENA)
TILLI RICCARDO	(FERMANA)
MAROTTA MATTEO	(GIANA ERMINIO)
DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO	(GIUGLIANO)
DAFFARA GIOVANNI	(JUVENTUS NEXT GEN)
VALIETTI FEDERICO	(L.R. VICENZA)
MARINO ANTONIO	(LATINA)
MUTEBA VINCENZO VENTUR	(LEGNAGO SALUS)
ZANANDREA GIANMARIA	(LEGNAGO SALUS)
CANGIANIELLO SIMONE	(LUCCHESI)

RUSSO FEDERICO	(LUCCHESI)
D'ORAZIO LUDOVICO	(NOVARA)
ALBADORO DIEGO	(PICERNO)
PERRETTA GABRIELE	(PONTEDERA)
CITTERIO GIORGIO	(PRO PATRIA)
POSSENTI MARCELLO	(RENATE)
BRUSCAGIN MATTEO	(SPAL)
CONTILIANO NICOLO'	(SPAL)
FRASCATORE PAOLO	(TURRIS)
DI MARIO STEFANO	(VIRTUS ENTELLA)

ERRATA CORRIGE C.U. n. 67/DIV del 30.10.2023

A rettifica e integrazione del provvedimento a carico della Società ACR MESSINA nella parte finale si intenda cassato il seguente inciso *"e del quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione"* inserito nel provvedimento per un mero errore materiale. Resta ferma l'ammenda di € 2.000,00 a carico della Società.

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 31 Ottobre 2023

IL PRESIDENTE

Matteo Marani